

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art.131 de! D.Lgs. 112/1998 conferisce alle Regioni, alle Province ed agli Enti Locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- La legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali", individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio sanitari, quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociosanitario;
- La citata legge 328/2000 all'art. 18 specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 19 della legge 328/2000, che stabilisce che i Comuni associati, negli ambiti territoriali stabiliti, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, con le modalità stabilite nello stesso articolo;

VISTA la LR. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" (così come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento agli articoli 11, 13 e 18;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lettera a) della sopra citata legge regionale che attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità di offerta sociali;

TENUTO CONTO che l'articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3;

VISTO inoltre l'articolo 18:

- che individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
- che definisce le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l'ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona;

VISTA, inoltre, la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATE

la DGR XI/4563 del 19/04/2021 di approvazione del documento "Approvazione linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il Triennio 2021/2023";

la DGR XI/5557 del 23/11/2021 che approva il differimento dei termini per l'approvazione dell'accordo di programma per l'attuazione dei piani di zona definendo come ultima data utile il 28/02/2022;

RILEVATO che il documento del piano di zona è stato approvato dall'Assemblea intercomunale del distretto sociale n. 3 del 31/01/2022, già condiviso dal Tavolo Tecnico, dagli stakeholders territoriali e dalle Commissioni Sociali consiliari dei Comuni dell'Ambito;

VISTO il Testo Unico degli Enti locali n. 267/2000 e nello specifico:

- l'art. 34 "Accordi di programma" per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

l'art. 30 "Convenzioni" che definisce che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'Accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti dal PIANO DI ZONA 2021-23 allegato al presente atto deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale finalizzato all'attuazione degli obiettivi e dei progetti previsti dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" inerente i Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone dell'Ambito Territoriale Est Milano;
2. Di approvare, altresì i relativi allegati:
 - Convenzione fra i Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone per l'attuazione del piano di Zona 2021/2023 composta da 15 articoli (allegato 1)
 - Documento di programmazione del piano di zona per il triennio 2021/2023 (allegato 2)
 - Documento di integrazione socio-sanitaria (allegato 3)
 - Documento per la valutazione di impatto (allegato 4)

